

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI PERUGINI PER ELEZIONE
CARICHE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6-7 MARZO 2010**

**Art.5
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 1.** Del Consiglio di Amministrazione fanno parte di diritto il Presidente e da quattro a dodici Consiglieri.
- 2.** Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere variato su proposta del C. di A. e/o dell'Assemblea e ratificato con voto favorevole dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, nel rispetto dell'art. 12 dello Statuto.
- 3.** La elezione dei Consiglieri, avviene, con unica votazione tra i nominativi proposti dai candidati Presidenti, come previsto dall'art. 12 dello Statuto, con votazione contestuale a quella del Presidente (se c'è più di un candidato).
- 4.** La durata del mandato è di anni tre.
- 5.** Il Presidente, ha la facoltà di chiedere la rimozione di un Consigliere, quando il suo comportamento è contrario alle norme statutarie e/o quando il suo comportamento rende difficile e/o addirittura impossibile la normale attività istituzionale e con voto a maggioranza del Consiglio d'Amministrazione ne revoca la nomina;
- 6.** Il Segretario ha il compito di preparare le schede per la votazione sia dei Presidenti che dei Consiglieri, riportando il nome dei candidati in ordine alfabetico.
- 7.** Nella sala assembleare e presso l'urna saranno affissi a cura del Segretario, appositi avvisi riportanti l'elenco dei candidati a Presidenti e i rispettivi candidati Consiglieri, con liste separate.
- 8.** Verranno redatte due schede elettorali: una per i Candidati Presidenti e una per i Candidati Consiglieri; il voto si esprime con un segno di croce a fianco dei candidati prescelti, sulle schede autenticate preventivamente all'inizio della seduta da due scrutatori.
- 9.** Le preferenze dei Candidati Consiglieri da esprimere sono uguali o inferiori ai 2/3 del numero dei candidati eleggibili.
- 10.** Nel caso di una sola lista di Candidato a Presidente sono ammessi sino a 14 (quattordici) Candidati a Consigliere; come da art. 12 dello Statuto, risulteranno eletti i primi 12 (dodici) con più preferenze. Gli altri 2 (due) saranno Supplenti ed in ordine decrescente alle preferenze ottenute.
- 11.** Nel caso di più liste saranno eletti:
 - a) i primi 8 (otto) Candidati Consiglieri con più preferenze della lista del Presidente vincente;
 - b) e gli altri 4 (quattro) Candidati Consiglieri che hanno ottenuto più preferenze nelle altre liste.
- 12.** La carica di Consigliere cessa di norma, il giorno antecedente l'entrata in carica del nuovo Consiglio d'Amministrazione, salvo anticipati scioglimenti del C. di A., a seguito di dimissioni volontarie o rimozione richieste dal Presidente (comma 5 stesso art.).
- 13.** Nel caso di dimissioni o di cessazione d'appartenenza all'Associazione di un Consigliere, gli subentra il primo dei supplenti e/o il primo dei non eletti con le modalità espresse dall'art. 12 dello Statuto.
- 14.** Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, elegge il/i Vicepresidente/i ed il/i Tesoriere/i, può attribuire altresì altri incarichi per settori operativi. Il Segretario può anche non far parte del C. di A.
- 15.** Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio a mezzo lettera, od altro mezzo consentito dal Consiglio d'Amministrazione stesso.
- 16.** Il Presidente sentito il Consiglio di Amministrazione, può iscrivere in via d'urgenza gli argomenti che riterrà opportuno, anche dopo la spedizione dell'avviso di convocazione.
- 17.** Le votazioni sulle nomine di persone devono essere effettuate sempre a scrutinio segreto a mezzo schede.
- 18.** Nelle votazioni gli astenuti sono calcolati solo agli effetti della presenza del numero legale.
- 19.** Nel verbale della seduta va riportato anche l'esito della votazione, con indicazione numerica dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari, oltre che dei nominativi dei singoli contrari e/o astenuti sulla proposta conclusiva.
- 20.** Il C.d.A. si riunisce almeno ogni trimestre, e comunque quando il Presidente ne ravvisa la necessità, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 50% più uno dei Consiglieri componenti.

Art. 6 PRESIDENTE

- 1.** Le candidature per elezione del Presidente devono essere presentate per iscritto al Segretario dell'Associazione a mezzo raccomandata, almeno 20 giorni dalla naturale scadenza del Presidente in carica.
- 2.** La candidatura deve contenere:
 - a) la prova di socio (da almeno 24 mesi), indicando gli estremi della tessera dell'Associazione in corso di validità;
 - b) l'elenco dei suoi candidati a Consigliere (Squadra), con un minimo di quattro ed un massimo di dodici ;
 - c) la dichiarazione sottoscritta dal candidato Consigliere, di accettazione della candidatura esclusivamente per una sola lista;
 - e) nel caso di unica candidatura a Presidente, lo stesso, su invito scritto del Segretario dell'Associazione, deve integrare i candidati al Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione della propria lista sino ad indicare 14 (quattordici) nominativi (dodici eletti + due supplenti/non eletti , comunque due nominativi in più rispetto al numero dei Consiglieri deliberato dall'Assemblea).
- 3.** Le candidature prive di anche uno dei requisiti previsti dal comma 2 precedente saranno considerate nulle a tutti gli effetti.

Art.8 COLLEGIO DEI REVISORI

- 1.** I componenti Il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Generale.
- 2.** Durano in carica 3 anni e sono eletti in occasione del rinnovo delle cariche istituzionali, salvo dimissioni anticipate da parte del Presidente dell'Associazione.
- 3.** Entro 20 giorni prima della data determinata per la seduta assembleare per l'elezione del Presidente , i Soci dovranno aver fatto pervenire al Segretario la loro candidatura . I candidati dovranno essere in possesso di un titolo di studio o di comprovata esperienza in discipline economiche contabili.
- 4.** In base a liste di candidati presentati sarà, poi, predisposta dal Segretario una scheda unica con tutti i nomi dei candidati presentati , in ordine alfabetico e con elisione dei cognomi duplicati.
- 5.** Se il numero dei candidati presentato come sopra detto non raggiungerà il numero massimo degli eleggibili, l'elenco sarà integrato dalla candidatura dei membri uscenti, in tempo utile per l'Assemblea.
- 6.** Il voto si esprime con segno di croce apposto a fianco del candidato prescelto, mediante penna a sfera di colore nero o blu sulla scheda autenticata preventivamente dagli scrutatori; non può essere superato il limite massimo di candidati previsto per l'elezione dell'Organo , il superamento di tale limite massimo rende nulla la scheda.
- 7.** In caso di parità di voti fra due o più eletti, risulterà eletto il candidato anagraficamente più anziano.
- 8.** Per l'elezione del Collegio dei Revisori i candidati saranno collocati senza indicazione di effettivi e di supplenti, il risultato decrescente dei voti indicherà la precedenza dei tre effettivi e dei due supplenti.
- 9.** Il Collegio dei Revisori è invitato ad assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.
- 10.** I compiti dei Revisori dei Conti sono previsti dall'art. 18 dello Statuto.
- 11.** Di ogni seduta del Collegio dei Revisori è redatto il verbale sottoscritto dai Revisori.
- 12.** Ai membri effettivi del Collegio Sindacale è riconosciuto il rimborso delle spese come previsto dall'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.

Art.9
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. I componenti IL Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea Generale.
2. Durano in carica 3 anni e sono eletti in occasione del rinnovo delle cariche istituzionali, salvo dimissioni anticipate da parte del Presidente dell'Associazione.
- 3 Entro 20 giorni prima della data determinata per la seduta assembleare per l'elezione del Presidente, i candidati dovranno aver fatto pervenire al Segretario i propri nominativi.
4. In base a liste di candidati presentati sarà, poi, predisposta dal Segretario una scheda unica con tutti i nomi dei candidati presentati, in ordine alfabetico e con elisione dei cognomi duplicati, e con l'Associazione di appartenenza.
5. Se il numero dei candidati presentati come sopra detto non raggiungerà il numero massimo degli eleggibili, l'elenco sarà integrato dalla candidatura dei membri uscenti, in tempo utile per l'Assemblea.
6. Il voto si esprime con segno di voto apposto a fianco del candidato prescelto, mediante penna a sfera colore nero o blu sulla scheda autentica preventivamente dai scrutatori; non può essere superato il limite massimo di candidati previsti per l'elezione dell'Organo Istituzionale; il superamento di tale limite massimo rende nulla la scheda.
7. In caso di parità di voti fra due o più eletti, risulterà eletto il candidato anagraficamente più anziano.
8. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri i candidati saranno collocati senza indicazione di effettivi e di supplenti; il risultato decrescente dei voti indicherà la precedenza dei tre effettivi e dei due supplenti.
 1. I compiti dei Probiviri sono previsti dall'art. 19 dello Statuto.
 2. Di ogni seduta del Collegio dei Probiviri è redatto il verbale sottoscritto dai Probiviri.

Art. 11
MODIFICHE DELLO STATUTO
E
DEL REGOLAMENTO GENERALE

- 1) Il presente regolamento può essere modificato con le modalità di cui all'art.23 dello Statuto.
- 2) L'atto deliberativo dovrà essere approvato dalla maggioranza dell'Assemblea, da convocarsi in seduta straordinaria.

Art.12
ENTRATA IN VIGORE
E
NORMA TRANSITORIA

- 1) Tutti gli Organi eletti dall'Assemblea entrano in carica il lunedì successivo alla data delle elezioni e il loro mandato terminerà dopo 3 anni esatti.
- 2) Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea unito allo Statuto, entra in vigore contemporaneamente allo Statuto.